



# Città di Castelvetro

*Libero Consorzio Comunale di Trapani*

## Corpo Polizia Municipale

Ordinanza n. 78 del 28 DIC. 2019

**Oggetto: Capodanno 2019. Utilizzo di articoli pirotecnici nel territorio del Comune di Castelvetro.**

### *La COMMISSIONE STRAORDINARIA*

#### **PREMESSO:**

- che è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno con lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- che tale forma di divertimento continua, tuttavia, a svolgersi troppo spesso con modalità non appropriate, senza l'osservanza delle necessarie cautele e precauzioni indicate sulle confezioni dei prodotti o suggerite dagli stessi commercianti, con conseguenze spesso gravi per l'incolumità degli utilizzatori e degli astanti;
- che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni, anche di grave entità, causati alle persone dall'utilizzo dei summenzionati prodotti pirotecnici;
- che esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi che, per le caratteristiche oggettive possedute, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, tanto a chi li maneggia quanto a chi ne viene fortuitamente colpito;
- che l'esplosione di tali prodotti si rivela spesso dannosa, provocando, inoltre, notevole stress soprattutto ad anziani, bambini, soggetti cardiopatici, animali domestici, con possibili riflessi sul loro stato di salute, e a tutti coloro i quali vivono nell'ambiente urbano, poiché il fragore di tali botti cagiona gravi pregiudizi sotto il profilo del benessere fisico ed etologico;
- che, oltre ai gravi danni fisici derivanti da uso improprio, è nelle caratteristiche del prodotto che l'accensione dei fuochi determina disturbo, se non turbamento alla quiete e alla tranquillità dei cittadini, soprattutto allorché essa riguardi articoli esplosivi ad alta rumorosità, i cosiddetti "botti";

**DATO ATTO** che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi è stato causa di disagio ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che, spesso, non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;

**RILEVATO** che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti di cui è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

**RITENUTO** pertanto necessario limitare al massimo l'uso incontrollato degli articoli pirotecnici previsti dalla normativa di settore;

**VISTO** l'art. 57 del T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, l'art. 101 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. e la Circolare dell'11 gennaio 2001 del Ministero dell'Interno, recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati;

**VISTA** la Legge 24 novembre 1981, n. 689, la Legge n. 125/2008 e n. 94/2009, in materia di sicurezza pubblica;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 05 agosto 2008 e, in particolare, l'art. 1, rubricato "Incolumità pubblica e sicurezza urbana";

**VISTI** gli artt. 7 bis, e 54 comma II del T.U.E.L.;

**RITENUTO** di dover adottare un idoneo provvedimento a tutela della pubblica e privata incolumità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54, comma 4, seconda parte, del sopra citato Decreto Legislativo n. 267/2000;

## **ORDINA**

**Dal 31 dicembre 2018 al 02 gennaio 2019**, di limitare al massimo l'utilizzo dei prodotti pirotecnici previsti dalla normativa di settore, su tutto il territorio comunale, in luoghi coperti e scoperti, pubblici e privati, nonché negli spazi pubblici quali parchi, piazze, ville e strade dove transitano, possono transitare o siano presenti persone.

E' vietato, in particolare, l'utilizzo dei suddetti prodotti nei luoghi di aggregazione o comunque in tutti quelli affollati, nelle aree a rischio di propagazione di incendi, nei pressi di ospedali, scuole, luoghi di culto o comunque nelle vicinanze di monumenti, edifici o aree a valenza storica, archeologica, architettonica, naturalistica o ambientale.

Si raccomanda, comunque, l'utilizzo degli articoli in argomento in condizioni di sicurezza e previa adozione di tutte le cautele e accorgimenti necessari a prevenire rischi per la propria e altrui incolumità, rivolgendo la massima attenzione alla presenza di bambini o altri soggetti deboli, che dovranno essere tenuti sempre a debita distanza da chi fa uso dei fuochi.

Si fa divieto, inoltre, di raccogliere eventuali oggetti inesplosi e di affidare a soggetti minorenni prodotti che, anche se l'utilizzo degli stessi non è a questi ultimi vietato, richiedano, comunque, una certa perizia nel loro impiego, comportando situazioni di pericolo in caso di utilizzo maldestro.

Deroga alla presente ordinanza è concessa alle attività ricettivo-alberghiere, già in possesso delle previste autorizzazioni.

La violazione delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del T.U.E.L., nella misura di € 300,00, il sequestro del

materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni, e la successiva confisca, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali ed ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla citata Legge 24 novembre 1981 n. 689.

**Si dispone che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale dell'Ente [www.castelvetranoselinunte.gov.it](http://www.castelvetranoselinunte.gov.it) nonché tramite diffusione agli organi di stampa locali, dandone la massima diffusione.**

La Polizia Municipale, nonché le altre Forze dell'ordine, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa al Prefetto di Trapani, al Commissariato di P. S. di Castelvetrano, alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Castelvetrano, alla locale Stazione dei Carabinieri e al Comando della Polizia Municipale.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Trapani entro 30 giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso al T.A.R. di Palermo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

È dato mandato, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

**Il Comandante P. M.**  
**f.to *Giuseppe Buca***

**La Commissione Straordinaria**  
***S. Caccamo E. Borbone M. C. Musca***

